

Al Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### L'ACCORDO IN CONFERENZA STATO-CITTÀ IN MATERIA DI TARSU E SCUOLE

La Conferenza Stato-Città il 6 settembre u.s. ha formalizzato l'accordo che sancisce la definitiva soluzione della controversa questione concernente l'applicazione – ed in particolare l'individuazione del soggetto passivo – della Tarsu nelle scuole. Come si ricorderà, dall'emanazione della legge 11 gennaio 1996 n.23, che ha disposto una riallocazione delle competenze in materia di edilizia scolastica, l'applicazione della tassa alle scuole è stata oggetto di diverse e contrastanti interpretazioni, in virtù delle quali era anche stato sostenuto che il pagamento di detto tributo rientrasse fra gli oneri a carico del Comune (cfr. Ministero delle finanze, circolare 23 luglio 1999, n.161/E). La Corte di Cassazione (sez. Tributaria, sentenza 18 aprile 2000, n.4994), ha poi definitivamente chiarito – ribaltando il precedente indirizzo ministeriale - come all'amministrazione comunale non competano le spese necessarie per l'effettivo svolgimento delle attività d'istruzione che restano di pertinenza dello Stato, ivi compresa la Tarsu che è, infatti, commisurata in base alle attività umane svolte nello stesso edificio.

Visto che dopo la sentenza della Corte di Cassazione non restavano spazi per eventuali diversi orientamenti, e che il possibile contenzioso che poteva emergere da atti rivolti a porre in capo ai comuni il pagamento della tassa avrebbe avuto un esito plausibilmente sfavorevole all'amministrazione statale (in tal senso si era espresso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero della Pubblica istruzione del 15 marzo 2001), le

parti interessate hanno avviato un confronto che è sfociato nell'accordo siglato nella ricordata Conferenza.

Il contenuto dell'accordo si può così riassumere schematicamente:

- le scuole di ogni ordine e grado dovranno essere esentate dal pagamento della Tarsu;
- ai comuni deve essere trasferita in modo permanente una somma, a copertura di quanto dovuto dalla scuola di base e dalla scuola superiore, importo non acquisito per il tramite delle province, ma direttamente dallo Stato.

In considerazione dell'iniziale differenza fra gli importi considerati per gli oneri di cui trattasi dall'ANCI (93 miliardi annui) e dal Ministero della pubblica istruzione (49 miliardi), è stata considerata equa da tutti i soggetti interessati l'importo complessivo di 75 miliardi di lire annui, somma che sarà recuperata dalle casse del bilancio dello Stato.

#### CERTIFICAZIONE CARICHI PENDENTI IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA

L'art.14, c.3, del D.Lgs. n.472/1997, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, prevede che gli enti impositori siano tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza, o meno, di contestazioni in corso a carico dell'azienda dallo stesso posseduta o rappresentata, e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, nell'eventualità della cessione della medesima azienda. La certificazione, se negativa, ha pieno effetto liberatorio del cessionario della stessa azienda, del pari liberato qualora il certificato non sia stato rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 25 giugno 2001 (in G.U. 6.7.2001, n.155), sono stati approvati i modelli per la certificazione dei carichi pendenti in caso di cessione di azienda - disciplinati dalla norma sopra richiamata - come risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, naturalmente per ciò che concerne i tributi erariali. Ciò si segnala in quanto

l'esemplificazione portata dal modello statale, peraltro non direttamente utilizzabile per i tributi locali, può ad ogni modo risultare utile per l'autonoma definizione della modulistica da parte degli enti locali.

### ***L'approfondimento su ...***

Con il D.M. 8 giugno 2001 (in G.U. 3 agosto 2001, n.179), è stata disciplinata la determinazione della remunerazione spettante ai concessionari per la riscossione a seguito di avviso bonario.

In merito all'ambito applicativo del provvedimento in esame, sono state diffuse indicazioni del tutto prive di fondamento, che possono indurre a valutazioni non corrette se non adeguatamente soppesate. In particolare, è giunta ad alcuni comuni una nota di ANUTEL, nella quale viene comunicato "che da un'attenta analisi delle convenzioni sottoscritte dai Comuni con i rispettivi Concessionari della Riscossione, possono esserci dei notevoli rischi di danni erariali, in quanto vi sono previsti compensi altamente superiori a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Finanze del 4.8.2000 pubblicato sulla G.U. n. 201 del 29.8.2000, ove è stato previsto un aggio sulle somme riscosse a seguito della riscossione spontanea, pari all'1%, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000. (Tale problematica è stata da noi ampiamente resa nota da diverso tempo).

Non a caso il Ministero delle finanze con proprio decreto dell'8.6.2001 pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3.8.2001 - Determinazione della remunerazione spettante ai concessionari per la riscossione a seguito di "avviso bonario" - ha ritenuto di disciplinare i relativi compensi che devono essere pari al 60% dell'aggio fissato per ogni ambito territoriale (riscossione spontanea pari all'1%), quindi i compensi per la riscossione spontanea con avvisi bonari deve essere fissata allo 0,60%."

Tali indicazioni risultano, in tutta evidenza, prive di fondamento, in quanto:

- l'art. 1 del D.M. 8 giugno 2001, stabilisce «*un aggio sulle somme riscosse pari al 60% dell'aggio fissato, per ogni ambito territoriale, al comma 1, lettere a) e b), dei corrispondenti articoli da 1 a 94 del D.M. 4 agosto 2000*»;

- le richiamate lettere a) e b) concernono l'«*aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali*», eccezione nella quale sono ricompresi anche i tributi locali, tant'è che la remunerazione dell'attività di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate comunali è invece stabilita dalla lett. d) dello stesso decreto del 4 agosto 2000, per cui la misura del 60% non è assolutamente riferibile all'aggio stabilito dal Ministero per il settore della fiscalità locale;
- gli avvisi bonari cui si riferisce l'art. 1 del D.M. 8 giugno 2001, sono relativi ad importi dovuti dai contribuenti per sanzioni irrogate a seguito di controllo formale delle dichiarazioni IRPEF, IRPEG ed IVA per i periodi di imposta precedenti il 1999, e non ad entrate locali.

Quanto comunicato oltre a risultare palesemente erroneo - come sopra dimostrato - risulta altresì tendenzioso e fuorviante vista l'evidenza della sua infondatezza: l'ambito di efficacia del D.M. 8 giugno 2001 non incide, e non può incidere, sui rapporti intercorrenti fra Comune e Concessionario, e dalla sua applicazione non deriva, né può derivare, alcuno degli effetti indicati nella nota in oggetto.

Quanto sopra viene rilevato non tanto per mettere in evidenza errori altrui, ma poiché altrimenti quanto espresso nella predetta nota può eventualmente suscitare preoccupazioni in chi, invece, ha adottato comportamenti conformi alla vigenti disposizioni.

Con i migliori saluti.

Agosto-Settembre 2001.